


REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018)



TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Concessione.....	6
Art. 4 - Domanda di concessione.....	7
Art. 5 - Procedimento amministrativo.....	7
Art. 6 - Termini per la conclusione del procedimento amministrativo	8
Art. 7 - Occupazioni esenti da concessione	8
Art. 8 Occupazioni esenti da concessione effettuate con il nulla osta dell'Amministrazione Comunale	8
Art. 9 - Requisiti del concessionario	9
Art. 10 - Durata della concessione.....	9
Art. 11 - Condizioni di concessione.....	9
Art. 12 - Obblighi e oneri del concessionario	10
Art. 13 - Trasferimento della concessione.....	10
Art. 14 - Rimozione dell'occupazione.....	11
Art. 15 - Revoca-sanzione.....	11
Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione.....	11
Art. 17 - Decadenza	12
Art. 18 - Rinuncia alla concessione	12
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	13
Art. 19 – Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi commerciali.	13
Art. 19 bis - Aree destinate ad occupazioni con chioschi	13
Art. 20 - Occupazioni di spazi pubblici per esercizi commerciali.....	13
Art. 21 - Occupazioni con dehors di spazi pubblici per gli esercizi di somministrazione	13
Art. 22 - Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici.....	14
Art. 23 - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati.....	15
TITOLO III – CANONE.....	16
Art. 24 - Oggetto del canone, soggetti obbligati, durata.....	16
Art. 25 - Suddivisione del territorio comunale ai fini della sola determinazione del canone e determinazione della tariffa base.	16
Art. 26 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie ai fini della determinazione del canone, occupazioni per ordine dell'autorità, occupazioni abusive.	17
Art. 28 - Criteri di determinazione del canone e casi particolari.....	20
Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	21
Art. 30 - Esenzioni del canone di concessione.....	21
Art. 32 – Riscossione, riscossione coattiva, rimborsi.....	22

Art. 32 – Cauzione	22
TITOLO IV – OCCUPAZIONI PER L’ ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI DI STRADA.....	24
Art. 33 - Definizioni e tipologie.....	24
Art. 34 – Modalità , orari , divieti e obblighi relativi all’espletamento dell’attività di artista di strada	24
TITOLO V - NORME DI ARREDO URBANO.....	24
Art. 35 - Disposizioni generali sugli arredi	24
Art. 36 - Chioschi ed edicole	25
Art. 37 - Dehors	25
Art. 38 - Pedane ed elementi di protezione	26
Art. 39– Tavoli e sedie	27
Art. 40 – Ombrelloni a servizio di attività commerciali	27
Art. 41 - Fioriere e vasi.....	27
Art. 42 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne	27
Art. 43 - Insegne e simili	28
TITOLO VI - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE, PUBBLICI SPETTACOLI INTRATTENIMENTI IN GENERE, RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI.....	30
Articolo n. 44 - Manifestazioni a carattere commerciale, pubblici spettacoli ed intrattenimenti in genere su aree pubbliche.....	30
Articolo n. 45 - Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili	30
Art. 46 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili.....	31
TITOLO VII – SANZIONI.....	32
Art. 47 – Sanzioni.....	32
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 48 - Entrata in vigore	Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATI:

- Tav. 1 - Quadro d’Unione - Centro storico di Massa Marittima
- Tav. 2 - Centri storici Frazioni di Massa M.ma: Prata Valpiana, Tatti. Ghirlanda
- Tav. 3 - Sviluppo Quadrante B-2
- Tav. 4 - Sviluppo Quadrante C-2
- Tav. 5 - Sviluppo Quadrante C-3
- Tav. 6 - Sviluppo Quadrante D-2
- Abaco occupazioni di suolo pubblico tavoli sedie e ombrelloni – Quadrante B2
- Abaco occupazioni di suolo pubblico tavoli sedie e ombrelloni – Quadrante C2 e C3
- Abaco occupazioni delle tipologie di arredo – Espositori e Bacheche
- Abaco occupazioni delle tipologie di arredo – Ombrelloni e Tende
- Abaco occupazioni delle tipologie di arredo – Tavoli e sedie
- Abaco raccoglitori rifiuti Centro storico
- Realizzazione eventi annuali nel Comune di Massa Marittima

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del Comune di Massa Marittima, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti, come indicate al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

b) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi di legge, di cui al comma 3 del suddetto art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993;

l'applicazione del relativo canone, istituito ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (nel seguito: decreto legislativo n. 446/1997.

2. Per le seguenti aree il presente Regolamento si applica solo in quanto non dispongano diversamente le norme che ne disciplinano specificamente l'utilizzo:

a) aree cimiteriali;

b) posteggi destinati all'attività di commercio sulle aree pubbliche;

c) aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante;

d) aree di pertinenza di edifici del patrimonio comunale, sia disponibile sia indisponibile;

e) aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;

f) aree di sosta delle autovetture in servizio pubblico di piazza (NCC/taxi);

g) passi carrabili.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per spazio pubblico il suolo o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati purché vi sia costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;

b) per occupazione l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione dello spazio pubblico, a seguito dell'ottenimento di apposita concessione;

c) per occupazione permanente l'occupazione di carattere stabile che comporti o meno la presenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile aventi durata continuativa di un anno o pluriennale nei limiti di cui al successivo articolo 10;

d) per occupazione temporanea l'occupazione di durata inferiore ad un anno solare o, comunque, limitata a determinate fasce orarie inferiori all'intera giornata;

e) per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un determinato periodo di tempo possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l'occupazione. La concessione contiene il disciplinare d'uso del suolo pubblico che indica le condizioni, obblighi ed oneri del concessionario;

f) per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;

g) per canone il valore monetario che il concessionario è tenuto a pagare al Comune per l'occupazione;

h) per indennità l'indennizzo economico che il soggetto interessato è tenuto a pagare al Comune chi realizza di fatto occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;

i) per chiosco qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;

j) per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto

annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- è aperto quando lo spazio occupato non ha elementi fisici che ne delimitano il perimetro: è possibile l'uso di borchie a terra lungo il perimetro;

- è semichiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto;

- è chiuso quando nello spazio occupato è installata in modo stabile una struttura chiusa e/o coperta per la maggior parte della superficie;

k)per gazebo si intende l'insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico, finalizzato all'effettuazione di eventi temporanei a carattere sociale, sportivo e ludico-ricreativo e di quelle di cui all'art. 23 c.1 del presente Regolamento;

l)per centro storico o tessuto storico si intendono le parti identificate all'interno dei centri abitati di valore storico, culturale ed architettonico secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali e corrispondenti perimetralmente alla zona A così come indicata dallo strumento urbanistico generale.

m)per centro vincolato di Massa Marittima–si intende il perimetro, all'interno del centro storico, vincolato da D.M. del 24.11.1999.

n) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;

o)per mestiere girovago od ambulante l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante;

p)per Settori/Servizi o Uffici: i Settori/Servizi o gli uffici del Comune di Massa M.ma e dell'Unione Comuni Montana Colline Metallifere competenti nelle materie interessate ai fini del rilascio della concessione e dei conseguenti controlli ed adempimenti.

Art. 3 - Concessione

1.Lo spazio pubblico, come individuato dalla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina destinato alla fruizione da parte di ogni abitante per l'utilizzo al quale è normalmente adibito.

La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso, nonché alla collettività medesima in relazione agli aspetti sociali propri di ogni attività economica e per una migliore fruizione dei servizi privati da rendere nello spazio pubblico concesso.

La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica, delle preminenti esigenze della pubblica viabilità e, più in generale, di rispetto di ogni altro interesse pubblico rilevabile.

Nel caso in cui vengano rilevate lesioni ai detti interessi pubblici o si tema fondatamente che possano avvenire, la concessione può essere in ogni momento revocata, nei modi previsti dai successivi articoli 15 e 16.

2.Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento di concessione, salvo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8.

3.Nella concessione sono indicati:

1.la superficie ed eventuali caratteristiche particolari dell'area concessa. (N.B. Le superfici indicate nelle Tavv. 1-6 allegate al presente Regolamento potranno subire variazioni con una tolleranza pari al 5% in fase di rilascio di concessione);

2.l'uso a cui l'area può essere destinata e gli oggetti che possono esservi collocati;

3.i giorni e l'orario dell'occupazione;

4.la durata dell'occupazione;

5.l'importo del canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;

6.le condizioni a cui è subordinata l'utilizzazione;

7.gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.

3. Sono abusive le occupazioni effettuate senza concessione o quando si protraggono dopo che la concessione è revocata, sospesa, decaduta o cessata

1. Sono irregolari le occupazioni effettuate quando eccedono la superficie dell'area concessa in uso ovvero non rispettano i contenuti e le prescrizioni della concessione.

2. Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell'occupazione, l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.

Art. 4 - Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda al Comune o al SUAP dell'Unione nel caso di attività produttive.

2. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica del richiedente o dell'intermediario e deve pervenire esclusivamente in modalità telematica avvalendosi del portale del SUAP o tramite posta elettronica certificata, salvo che sia presentata da privati cittadini o riguardi occupazioni d'urgenza o inferiori alle 8 ore.

3. Il contenuto della domanda e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal Responsabile del Settore/Servizio competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune e/o dell'Unione, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative all'occupazione dello spazio pubblico.

4. La domanda deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, corredata della modulistica necessaria.

5. A seguito della domanda, è acquisito il preliminare nulla osta della Giunta municipale, ad esclusione dei cantieri temporanei, e in caso di esito favorevole, qualora risulti necessaria l'acquisizione di autorizzazione ai fini del vincolo monumentale, si applica l'art. 19 del presente Regolamento. Poiché l'autorizzazione riguarda l'occupazione del suolo pubblico comunale non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali.

Contestualmente la domanda, salvo i casi di occupazione di urgenza o inferiore alle 8 ore, è pubblicata all'Albo per un periodo di giorni 10 consecutivi in modo da consentire ad eventuali soggetti controinteressati di intervenire nel procedimento presentando le proprie osservazioni che saranno esaminate nel corso del procedimento stesso.

6. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel precedente comma 2 si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria qualora ancora valida ed idonea.

Art. 5 - Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della domanda di cui al precedente articolo 4 e, di norma, ha la durata massima indicata al successivo articolo 6 in relazione alle diverse tipologie di concessione. Nella durata del procedimento non sono computati i tempi per acquisire nulla osta o autorizzazioni preliminari di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

1. Nel caso in cui la domanda non sia presentata nelle forme previste è archiviata ed al richiedente viene comunicata l'irricevibilità. Quando manchi in tutto o in parte dei contenuti, delle dichiarazioni e dei documenti prescritti, l'ufficio competente interrompe il procedimento, assegnando il termine massimo di 30 giorni per provvedere all'integrazione. Se l'interessato non provvede entro tale termine, ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non corrisponda a quanto richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile ed è archiviata. L'interessato dovrà produrre una nuova domanda anche facendo riferimento alla documentazione già presentata, se ancora valida, producendo quanto ulteriormente necessario.

2. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, salvo quanto disposto per i casi d'urgenza.

3. L'ufficio incaricato del procedimento verifica la regolarità formale della domanda e, ove del caso, la trasmette entro 5 giorni dal ricevimento agli uffici competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni, che debbono provvedervi entro il termine massimo ordinario di 30 giorni, salvi i casi di occupazioni inferiori alle 8 ore.

Art. 6 - Termini per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di spazi pubblici è concluso con provvedimento espresso del Responsabile entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda, fatte salve le prescritte interruzioni e/o sospensioni:

a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni; b) negli altri casi: 60 giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

2. La concessione può essere accordata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole oppure non hanno espresso alcun parere nei termini indicati al comma 4 del precedente articolo 5. Resta ferma la necessità della autorizzazione monumentale o paesaggistica nei casi previsti.

3. La concessione è accordata con determinazione dell'ufficio competente, contenente lo schema di disciplinare di uso del suolo pubblico, ed è rilasciata all'interessato previo pagamento del canone dovuto e sottoscrizione del relativo atto. Il Responsabile dell'ufficio competente può derogare dalla forma indicata dal primo periodo del presente comma nei casi di occupazioni d'urgenza, inferiori alle otto ore.

Art. 7 - Occupazioni esenti da concessione

1) Sono esenti da concessione le occupazioni:

A-con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati;

B-realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme a enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali o culturali;

C-derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione;

D-non superiori alle 8 ore giornaliere, per fare fronte a situazioni d'emergenza a garanzia e tutela della pubblica incolumità. In questo caso l'interessato deve darne comunicazione alla Polizia Locale, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza. Nel caso che la circostanza richieda il protrarsi dell'utilizzo del suolo pubblico oltre le 8 ore, l'interessato dovrà presentare istanza per il rilascio della concessione all'occupazione dell'area pubblica;

E-non superiori alle ore 8 giornaliere effettuate con ponteggi mobili, con soste automezzi utilizzati per lavori e operazioni di autospurgo, di sabbiatura, per traslochi, per potatura piante, per lavori di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture. In questi casi l'interessato deve inoltrare, almeno 5 giorni prima del giorno in cui è prevista l'occupazione, comunicazione scritta al Servizio di Polizia Locale utilizzando appositi modelli che l'utente potrà reperire presso la sede della Polizia Locale e sul sito dell'Unione Comuni Colline Metallifere sezione Polizia Locale.

F-realizzate con piante, fioriere o panchine, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico. In tal caso è necessaria specifica autorizzazione nelle modalità di cui all'art. 4 c.5. Nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a concessione e relativo canone.

G –conseguenti alla realizzazione di progetti di partenariato pubblico privato, di sussidiarietà orizzontale o di baratto amministrativo approvati dal Comune di Massa Marittima.

Art. 8 Occupazioni esenti da concessione effettuate con il nulla osta dell'Amministrazione Comunale

1) Sono esenti da concessione ma soggette a nulla osta dell'Amministrazione Comunale le occupazioni;

A-temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) ancorché da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;

B-realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali;

C-realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo, i festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; nonché le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di

festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

D-realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorché ancorati o fissati al suolo;

E-le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22.12.1996 n.917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2)ferma restando la normativa in materia di imposta di bollo, nulla è dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni che comporterebbero il pagamento di un canone inferiore a € 5,00.

3) Il Comune di Massa M.ma, con decisione della Giunta Comunale, può concorrere alla realizzazione di iniziative o attività proposte dalle Associazioni mediante concessione gratuita o agevolata di suolo pubblico e nel rispetto del Regolamento di cui alla Delibera C.C. n. 4 del 12.2.2015 – art. 8 che ne disciplina i rapporti.

Art. 9 - Requisiti del concessionario

1. Con la domanda di concessione per l'uso di spazi pubblici, mediante specifica autocertificazione il richiedente dichiara se persona fisica, ovvero, i legali rappresentanti e, se del caso, i membri della compagine sociale, se persona giuridica, il possesso dei seguenti requisiti:

a) se l'occupazione concerne un'attività economica:

–il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;

–l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;

–l'immunità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;

b) in tutti i casi:

–l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;

–l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all'unità immobiliare di cui l'occupazione costituisca eventuale pertinenza.

Art. 10 - Durata della concessione

1. Le concessioni permanenti, salvo i casi di passi carrai, possono essere rilasciate anche con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi calcolati dalla data di rilascio della concessione:

a) 5 anni per i dehors aperti e semichiusi e altre occupazioni come bacheche, telai, vetrinette;

b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;

c) 12 anni per i chioschi e dehors stabilmente chiusi;

2.Per le concessioni afferenti alle attività di commercio su area pubblica si rimanda alla specifica normativa in materia.

3.In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile.

4.L'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice Beni Culturali e del Paesaggio” art. 21 e art. 146 ha durata pari a quella della concessione rilasciata dal Comune.

Art. 11 - Condizioni di concessione

1. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:

- a) senza pregiudizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno arrecato ai beni concessi, a persone o cose a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione e delle eventuali opere e lavori eseguiti e risponde degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Massa Marittima e dell'Unione Comuni montana Colline Metallifere;
- c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) con addebito al concessionario delle spese relative a canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.

2. La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, per la tutela del bene monumentale e paesaggistico su indicazione della Soprintendenza e, più in generale, dell'interesse pubblico.

3. Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione.

Art. 12 - Obblighi e oneri del concessionario

1. Il concessionario deve:

- a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
- b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso, nel rispetto delle necessarie procedure autorizzative;
- c) delimitare l'area oggetto della concessione mediante riferimenti fissi e visibili e secondo le indicazioni dei preposti uffici comunali;
- d) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
- e) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
- f) rispettare le condizioni, modalità, adempimenti e termini riportati nell'eventuale parere espresso dal Responsabile del Settore competente inerente la manomissione di suolo pubblico
- g) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- h) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni;
- i) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
- j) eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile.

2. Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.

3. Gli atti che regolano il rapporto connesso alla concessione disciplinano gli obblighi dei concessionari in ordine alle eventuali spese che il Comune deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e simili, nonché per la pulizia dell'area e l'allontanamento dei rifiuti generati dalla manifestazione.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato del controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario deve rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce, nonché le prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta e atti di assenso allegati

Art. 13 - Trasferimento della concessione

1.La concessione è personale e incedibile. La subconcessione è vietata e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi espressamente previsti. Per il commercio su area pubblica si rimanda al dettato normativo dell'art 74 della L.R.T 28/2005.

2.Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, deve presentare domanda di può ottenere la voltura a proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri di avere avuto titolo al subingresso e di possedere i requisiti indicati all'art. 9. Nei casi diversi dall'occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l'oggetto della concessione.

3.Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo a condizione che il subentrante abbia preventivamente presentato domanda per la voltura della concessione. Il pagamento del canone decorrerà dalla data di inizio dell'occupazione.

4.Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento del canone relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell'annualità in corso, la voltura della concessione a favore del subentrante può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso concessionario subentrante.

Art. 14 - Rimozione dell'occupazione

1.Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

“Nuovo Codice della Strada” (indicato nel seguito come Codice della Strada), concernenti l'occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione degli oggetti collocati nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a 30 giorni.

2.Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.

Art. 15 - Revoca-sanzione

1. La concessione è revocata:

a)per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;

b)per n. 3 violazioni delle prescrizioni della concessione, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;

c)per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di avviso di accertamento.

Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

1.La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.

2.La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui:

–l'occupazione sia di pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa;

–sospesa o parzialmente sospesa in occasione di manifestazioni o eventi organizzati, autorizzati e/o patrocinati dal Comune

3.La revoca dà diritto al solo rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla

cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. La concessione è, inoltre, revocata nei seguenti casi:

- a) per subingresso di un nuovo titolare;
- b) per decesso del titolare in caso di impresa individuale.

Art. 17 - Decadenza

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 9. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione. Per il commercio su area pubblica si rimanda alla specifica disciplina regionale (L.R. n. 62/2018 "Codice del Commercio") e comunale.

1. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

Art. 18 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.

2. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

3. Della rinuncia il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art. 19 – Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi commerciali.

1. Le occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali, normate dal presente regolamento e che insistono nei centri storici (zone A) o nel centro vincolato da D.M. del Comune di Massa Marittima o comunque nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 10 e 11 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sono individuate nelle planimetrie di cui all'allegate TAVV 1-6. Tali occupazioni, così individuate, sono da considerarsi Autorizzate ai sensi dell'art. 21 e dell'art 146 del D.lgs 42/2004.

2. Ogni ulteriore variazione o nuova individuazione di occupazione di suolo pubblico, qualora conforme al presente Regolamento sarà comunicata alla Soprintendenza e diventerà parte integrante della planimetria allegata.

3. All'esito positivo del procedimento descritto al comma 2, il Responsabile del settore competente provvede ad aggiornare le planimetrie allegata al presente Regolamento.

4. Le occupazioni di suolo pubblico difformi dalle presenti norme dovranno ottenere la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 31/2017 recante le disposizioni per il "*Coordinamento con la tutela dei Beni Culturali*" e mediante il quale la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali.

5. Le superfici indicate nelle Tavv. 1-6 allegata al presente Regolamento potranno subire variazioni con una tolleranza pari al 5% in fase di rilascio di concessione.

6. Il presente Regolamento e i suoi allegati (Tavole ed Abaco) sono oggetto di parere da parte della Commissione Comunale del Paesaggio. Gli interventi non già normati dal D.P.R. n. 31/2017 saranno sottoposti al parere della Commissione del paesaggio.

Art. 19 bis - Aree destinate ad occupazioni con chioschi

1. L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della Soprintendenza, avuto riguardo ad una riconosciuta funzione di utilità pubblica, all'ubicazione, alla presenza nei dintorni di attività economiche analoghe, all'esistenza di vincoli posti a tutela di beni culturali o paesaggistici, alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie.

2. Nel caso in cui lo strumento di programmazione di cui al precedente comma 1 comporti la rimozione di un chiosco esistente, al titolare della relativa concessione verrà concessa la possibilità di proseguire l'attività per almeno 2 anni dalla data di approvazione dell'atto, salvo che la concessione preveda già una scadenza successiva.

Art. 20 - Occupazioni di spazi pubblici per esercizi commerciali

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa ai titolari degli esercizi commerciali per l'esposizione, e saltuariamente la vendita, di merci nel rispetto del progetto autorizzato.

2. In caso di chiusura dell'esercizio superiore al periodo di una settimana, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.

Art. 21 - Occupazioni con dehors di spazi pubblici per gli esercizi di somministrazione

1. L'occupazione del suolo pubblico con dehors è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto del progetto autorizzato.

2. In caso di chiusura dell'esercizio superiore al periodo di una settimana, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.

3. Fermo restando quanto definito al successivo Titolo V – Norme di arredo urbano – art. 37 (Dehors), i

dehors devono essere realizzati:

- a. in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante;
- b. collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.

4.L'occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del Codice della Strada e delle seguenti prescrizioni:

5. Il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci e la sua dislocazione deve essere valutata dando assoluta priorità alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

6. L'utilizzo del dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;

7. L'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.

8.L'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza) e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza), in modo che gli spazi occupati risultino direttamente connessi con i locali dell'esercizio senza soluzioni di continuità.

9.Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio. In tal caso, qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, alla domanda di concessione dovrà essere allegata l'autorizzazione delle attività e dei frontisti interessati; in presenza di uno spazio libero o corridoio di almeno 3 metri non è necessaria l'autorizzazione del frontista. Qualora le stesse aree non prospicienti vengano richieste da più esercizi la concessione potrà essere rilasciata per i soli spazi di cui al precedente comma 3, salvo specifico accordo fra le parti che dovrà essere formalmente presentato al momento della domanda di concessione.

10.Le occupazioni con dehors e che insistono nei centri storici (zone A) o nel centro vincolato da D.M. del 24.11.1999 del Comune di Massa Marittima o comunque nelle aree soggette a tutela dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio sono inoltre ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, anche allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali:

- a. In Piazza Garibaldi i dehors sono consentiti esclusivamente in adiacenza al lato opposto alla Cattedrale di San Cerbone, con una profondità delle aree concesse tale da garantire la fluidità del traffico veicolare;
- b. In altre vie o piazze dei centri storici e centro vincolato di Massa Marittima le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni.
- c. In Piazza Garibaldi non sono consentiti dehors del tipo chiuso o semichiuso.

Art. 22 - Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende da installare sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.

2.Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.

3.L'installazione delle tende è consentita alle seguenti condizioni:

a)le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante o dell'area oggetto di concessione del suolo pubblico, entrambe diminuite di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l'altezza dal suolo, nel punto più alto, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;

b)le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene, sopra luce costituiti da rostre in ferro battuto e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore; non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate; non è consentito l'uso di tende tipo a " pagoda" o a "cappottina" , ma possono essere previste del tipo a braccio estensibile, che non implichi appoggi e chiusure laterali.

c)Il telo delle tende dovrà essere in tessuto, non riflettente (cioè non plastificato lucido), di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco e il beige l'avorio; nel caso in cui gli stessi interferiscano con i coni visivi dalla campagna circostante verso il centro storico; qualora non interferiscono con i coni visivi della campagna circostante è consentito il colore bordeaux (tonalità scura del rosso) a richiamo del gonfalone cittadino.

d) In Piazza Garibaldi sono consentite solo tende di colore chiaro (bianco – beige avorio)

2.La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

3.L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici tutelati per legge ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.LGS n. 42/2004 per locali destinati ad attività commerciali non è consentita.

6.Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.

7.Le tende esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere conformate alle sue norme entro il 31 dicembre 2018, anche nel caso in cui la scadenza della concessione sia posteriore.

Art. 23 - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati

1. L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, fatti salvi i casi previsti all'art.8 com.1 lett. C-D-E, è sempre subordinata al preventivo ottenimento della concessione. Nel caso che i lavori richiedano interventi di manomissione/ modifica dell'area pubblica, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico al preposto ufficio comunale. Nei provvedimenti sono indicate le eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.

TITOLO III – CANONE

Art. 24 - Oggetto del canone, soggetti obbligati, durata.

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, **le occupazioni permanenti, temporanee e stagionali** realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale, o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti, temporanee e stagionali.

Art. 25 - Suddivisione del territorio comunale ai fini della sola determinazione del canone e determinazione della tariffa base.

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale, ai soli fini della determinazione del canone, è diviso in quattro categorie che sono:

- a) Piazza Garibaldi;
- b) Via Ximenes, Corso della Libertà, Piazza Cavour, Via Moncini, Via Goldoni, Vicolo Ciambellano, Vicolo Porte, Piazza Matteotti, Via Butigni;
- c) Rientrano in questa categoria le strade, Piazze e aree pubbliche del capoluogo;
- d) Tutte le frazioni del Comune.

2. Determinazione della tariffa base:

Occupazioni temporanee:

- Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è determinata con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. Per le occupazioni realizzate da attività e giochi dello spettacolo viaggiante la tariffa Cosap viene sempre applicata per i primi 100 metri quadrati. Per le superfici da 101 a 1000 metri quadrati tale tariffa è ridotta del 75% ;

- Per le occupazioni realizzate per Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali la tariffa da applicare viene ridotta del 50% a partire dal secondo giorno di occupazione;

- Per le occupazioni effettuate con ponteggi, materiale edile, cantieri, la tariffa applicata viene ridotta del 60% per il periodo eccedente i 10 giorni.

Occupazioni stagionali: sono stagionali le occupazioni, effettuate anche con manufatti, che hanno durata continuativa almeno semestrale e che mantengono la quantità di superficie occupata costante per tutta la durata dell'occupazione:

Le occupazioni stagionali godono di una tariffa agevolata rispetto a quella ordinaria Cosap. Per le occupazioni eccedenti i 180 giorni si applica una riduzione, sui giorni eccedenti, dell'80% della tariffa stagionale di competenza.

Occupazioni permanenti

- Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone annuo per metro quadrato o lineare sono confermati tariffe e coefficienti già in vigore nel precedente regolamento che vengono

integralmente riportate. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Occupazioni con mercati occasionali o ricorrenti. Per le occupazioni relative a mercati occasionali o ricorrenti, effettuati anche in occasione di fiere e festeggiamenti e aventi natura diversa da quella del mercato settimanale, la Giunta Comunale stabilisce di volta in volta la specifica tariffa tenendo conto del tipo di attività, della durata e dell'ubicazione; l'importo del canone viene stabilito con il medesimo atto deliberativo di autorizzazione.

Art. 26 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie ai fini della determinazione del canone, occupazioni per ordine dell'autorità, occupazioni abusive.

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Passi carrabili - Definizione

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, sono considerati passi carrabili i manufatti costruiti, ancorché senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso alle proprietà private.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, danno luogo all'applicazione del canone nell'ipotesi in cui siano utilizzati per accedere con mezzi alla proprietà privata.

Ove non vi sia più interesse a utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone di concessione dovuto per i passi carrabili è determinato dalla lunghezza degli stessi, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso e arrotondata all'unità superiore, moltiplicata per la tariffa fissata per metro lineare.

Ove il passo carrabile sia costruito dall'Amministrazione senza che il proprietario dell'edificio antistante lo abbia richiesto e non intenda comunque farne uso, il canone non è dovuto e l'Amministrazione provvede a ripristinare a proprie spese l'assetto stradale.

B) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto similare, sono calcolate sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, etc) il canone annuale di concessione è determinato in via forfetaria, moltiplicando la specifica tariffa di € 1,035 (soggetta a rivalutazione istat annua) per il numero delle utenze esistenti. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'Amministrazione, il canone di concessione non è dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà della rete stessa.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni del sottosuolo con cisterne, cantine, o costruzioni similari, il canone è dovuto sulla base dei metri cubi occupati, con arrotondamento all'unità superiore.

C) Occupazione con tende e similari.

Le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili o simili manufatti posti a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e pubblici servizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla proiezione al suolo dell'occupazione stessa. Se l'area proiettata al suolo dalla tenda solare è già autonomamente sottoposta a canone per l'occupazione del suolo pubblico, il canone della tenda solare non si calcola onde evitare una doppia imposizione sulla medesima area. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni realizzate con tettoie in muratura e con ogni altro manufatto infisso stabilmente al suolo.

D) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione: Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture e impianti di servizio.

E) Occupazione con innesti e allacci

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefonia) non è dovuto alcun canone.

F) Ogni altra tipologia di occupazione permanente non prevista ai punti precedenti;

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere.

Nel corso dei lavori di realizzazione di opere di soprassuolo o sottosuolo, il canone è dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo a occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o condutture, etc) è possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Il canone può essere determinato in via forfetaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente. In questo caso la tariffa base viene ridotta nella misura del 50%.

B) Occupazioni con tende o simili

Per le occupazioni con tende o simili ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

C) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n.43 presenze annuali. Nel calcolo del canone non è compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui se ne fanno salvi gli obblighi.

D) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinate al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero è quella corrispondente allo spazio occupato al momento della prima sosta.

E) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quello corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere.

Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento è pari al 25% della proiezione al suolo.

F) Occupazioni per ordine dell'autorità

Il canone di occupazione è dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'amministrazione per motivi di sicurezza o salute pubblica impongono a soggetti normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di un'area pubblica, la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta;

G) Occupazioni Abusive

1. Ai fini del calcolo del canone, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre, le occupazioni abusive temporanee, si presumono

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità pari all'importo del canone maggiorato del 50% (cinquanta per cento):

3. Alle occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20 comma 4 e 5 del D. Lgs. 285/92, ovvero una sanzione amministrativa della somma da € 121,37 a 485,47, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. L'importo della sanzione viene determinato dal Responsabile dell'unità operativa competente. La decadenza della concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo.

Art. 27 - Tabella dei coefficienti per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni permanenti e temporanee:

A) Permanenti

TIPOLOGIA	CAT.A	CAT.B	CAT.C	CAT.D
1) Esercenti il commercio in aree pubbliche;	0,70	0,60	0,50	0,40
2) Esercenti il commercio in aree pubbliche: la ristorazione;	1,00	0,90	0,80	0,70
3) Cantieri edili	0,60	0,35	0,2	0,18
4) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi;	0,040	0,025	0,015	0,010
5) Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali	0,10	0,10	0,10	0,10
6) Mercato settimanale;	-	-	0,04	0,04
7) Passi carrabili	0,30	0,30	0,30	0,30
8) Distributori carburanti;	0,50	0,50	0,50	0,50
9) Tende solari	0,20	0,15	0,12	0,10
Cavi, condutture, impianti di aziende erogatrici pubblici servizi	0,77 a utenza	0,77 a utenza	0,77 a utenza	0,77 a utenza
Ogni altro tipo di occupazione	0,30	0,30	0,30	0,30

B) Temporanee

	Coeff A	Coeff B	Coeff C	Coeff D
Categorie economiche				
esercenti il commercio su aree pubbliche la ristorazione				
Coefficiente occupazione giornaliera	1,00	0,90	0,80	0,70
esercenti il commercio su aree pubbliche				
Coefficiente occupazione giornaliera	1,00	0,80	0,60	0,40
cantieri edili				
Coefficiente occupazione giornaliera	4,00	3,00	2,00	1,00
Spettacolo viaggiante - Luna Park- Circo-				
Coefficiente occupazione giornaliera	0,4	0,35	0,3	0,25
Fianlità politiche, istituzionali,culturali,sportive,sociali,				
Coefficiente occupazione giornaliera	0,45	0,45	0,45	0,45
Mercato settimanale				
Coefficiente occupazione giornaliera			0,12	0,11

Art. 28 - Criteri di determinazione del canone e casi particolari

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti, temporanee e stagionali è determinata secondo le varie categorie e tipologie di classificazione stabilite dal presente regolamento.

A) Occupazioni permanenti:

Il canone annuale è determinato moltiplicando la tariffa base in vigore per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art.27. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari stabiliti nella concessione.

Per le altre tipologie di occupazione le concessioni vengono rilasciate per frazioni di area non inferiori a 0,50 metri, nel rispetto delle prescrizioni legate alla normativa del vigente codice della strada.

B) Occupazioni temporanee:

La tariffa giornaliera delle varie fasce temporali e zone della città si ottiene moltiplicando la tariffa base prevista per le occupazioni temporanee in vigore per i coefficienti di valutazione economica di cui all'articolo 27 lett. B. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadri lineari e per i giorni stabiliti nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le occupazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive e sociali i coefficienti di valutazione economica sono tutti uguali per ogni fascia di ubicazione dell'occupazione in quanto sono occupazioni prive di rilevanza economica.

C) Occupazioni stagionali: sono considerate stagionali le occupazioni, effettuate anche con manufatti, che hanno durata ininterrotta almeno semestrale e che mantengono la quantità di

superficie occupata inalterata per tutta la durata dell'occupazione;

1. Casi particolari

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine etc, la misura complessiva del canone annuo è determinata forfetariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicando per € 1,035. Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle connesse direttamente all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

2. Nell'ambito delle categorie A e B, al fine di disincentivare le occupazioni di suolo pubblico con cantieri edili nel periodo estivo, la tariffa per tali occupazioni effettuate tra il 15 giugno e il 15 settembre, sarà maggiorata del 50%. Da tale normativa sono escluse le occupazioni effettuate per ordine delle autorità di cui all'art.24 del presente regolamento.

Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso i canali e con le differenti modalità indicate prima del ritiro della concessione. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.

Per gli importi superiori a € 1.000,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee può essere effettuato in due rate di uguale importo da versare la prima all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea è tenuto a far pervenire all'ufficio tributi del Comune, entro 10 giorni dal pagamento, la copia dei versamenti eseguiti.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.

3. I pagamenti del canone per le occupazioni permanenti sono così stabilite:

Per gli importi inferiori a € 258,23 o coloro i quali intendono pagare in un'unica soluzione, la scadenza per il pagamento è il 15 Marzo di ogni anno.

Per gli importi superiori a € 258, 23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti può essere effettuato in tre rate di uguale importo, da versare entro il 15 Marzo, 31 Luglio e 30 Settembre di ciascuno anno, incluso l'annualità del rilascio.

Analoghe modalità di pagamento possono essere adottate per le occupazioni fisse del mercato settimanale.

4. Il pagamento del canone alle scadenze prescritte è un obbligo dell'occupante e deve essere eseguito tassativamente alle scadenze sopra prescritte, per facilitare tale adempimento l'Ufficio tributi provvederà all'emissione di avviso di pagamento relativamente a ciascuna annualità dell'occupazione. Si ricorda che tale avviso è da ritenersi puramente informativo, pertanto la mancata ricezione non esonera il contribuente dal pagamento del canone alle scadenze sopra indicate.

5. La compensazione può avvenire solo nell'ambito del medesimo tributo e previa comunicazione scritta all'ufficio tributi evidenziando le motivazioni del credito che si intende compensare

Art. 30 - Esenzioni del canone di concessione

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati.

2. Il canone non è altresì applicabile:

- a) alle occupazioni realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme a enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali o culturali;
 - b) alle occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione;
 - c) alle occupazioni realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali;
 - d) alle occupazioni realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo;
 - a) alle occupazioni realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorché ancorati o fissati al suolo;
 - b) ferma restando la normativa in materia di imposta di bollo, nulla è dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni che comporterebbero il pagamento di un canone inferiore a € 5,00;
 - c) alle occupazioni di suolo pubblico, di durata non superiore alle otto ore giornaliere, effettuate con ponteggi mobili, mediante soste con automezzi ed autocarri utilizzati per operazioni di auto-spurgo, di sabbiatura e per lavori edili similari, con soste di veicoli ad autocarri con utilizzo di stabilizzatori per effettuare operazioni di trasloco, interventi di manutenzione su facciate e sui muri di copertura dei fabbricati ed interventi di potatura delle piante. Tali occupazioni potranno essere effettuate, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi al servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di circolazione stradale.
1. Sono comunque esenti dal pagamento del canone:
- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22.12.1996 n.917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
 - c) le occupazioni realizzate con piante, fioriere o panchine, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico; nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a canone.
 - d) le occupazioni di cui all'art.23, comma 2, qualora riguardino iniziative o manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione finanziaria del Comune. Tale esenzione deve comunque risultare nell'atto di concessione del patrocinio.
 - e) Occupazione effettuate dalle Onlus per il perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 32 – Riscossione, riscossione coattiva, rimborsi.

1. La riscossione ordinaria avviene tramite i canali e le diverse modalità descritte nell'avviso di pagamento.
2. La riscossione coattiva del canone è effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale;
3. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di cinque anni dal pagamento, o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si dà seguito al rimborso se la cifra è inferiore a € 10,33. Il rimborso verrà effettuato dall'Ente entro 180 giorni dalla domanda ai sensi del D. Lgs. 296/2006 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 164.

Art. 32 – Cauzione

1. Il rilascio della concessione può essere motivatamente subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi.

2. La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.

3. Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.

TITOLO IV – OCCUPAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI DI STRADA

Art. 33 - Definizioni e tipologie

1. Il presente titolo disciplina le occupazioni di aree pubbliche utilizzate per le attività degli artisti di strada nel territorio del Comune di Massa M.ma. Con la definizione “artisti di strada” intendesi musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi riconducibili.

Art. 34 – Modalità , orari , divieti e obblighi relativi all’espletamento dell’attività di artista di strada

1)-L’attività di artista di strada è consentita su tutte le aree pubbliche del territorio comunale purché ciò non crei intralcio e pericolo per la regolare fluidità della circolazione stradale. E’ sempre vietata in prossimità dell’ospedale San Andrea, della casa di riposo Istituto Falusi e delle sedi delle forze di polizia. Gli orari di esercizio dell’attività di artista di strada sono stabiliti dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

L’attività di artista di strada è libera e senza nessun onere , purché l’artista :

- a.inoltri comunicazione all’ufficio protocollo del Comune, almeno tre giorni prima della rappresentazione;
- b.l’area pubblica occupata non sia superiore a mq.4,00;
- c.la durata della rappresentazione nella stessa area pubblica non superi le 4 ore.

2)-Nel caso che la rappresentazione superi i limiti stabiliti ai precedenti punti b e c , l’artista deve presentare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico presso il preposto ufficio comunale.

3)-Se durante la rappresentazione è fatto utilizzo di attrezzature soggette a certificazione di conformità, il documento attestante il corretto montaggio o la conformità delle attrezzature deve essere conservato sul posto a disposizione della autorità’ preposte ai controlli.

4)-Durante lo svolgimento dell’attività di artista di strada, è sempre fatto divieto di effettuare vendite e forme di pubblicità e di utilizzare impianti di amplificazione sonora che possano creare disturbo alla quiete pubblica.

5)-Dall’adempimento di cui al precedente punto 2 sono esclusi gli artisti di strada che si esibiscono in eventi e manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale o da enti, associazioni e comitati a cui l’Amministrazione Comunale abbia concesso l’uso delle aree pubbliche.

TITOLO V - NORME DI ARREDO URBANO

Art. 35 - Disposizioni generali sugli arredi

1.Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all’esercizio di attività commerciali e turistiche presenti nel Comune di Massa Marittima nel preciso intento di tutelare l’immagine della Città e delle sue frazioni salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.

2.Tutte le strutture e tutti gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell’arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo e armonico.

3.Non sono consentite strutture permanenti.

4. In fase di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee devono essere adottate tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture e alle superfici monumentali del contesto interessato, comprese le pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.

5. Tutte le strutture e gli elementi di arredo dovranno essere:

- a) conformi alle prescrizioni tipologiche, dimensionali e materiche contenute nel presente regolamento.
- b) certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
- c) mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione.

6. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.

7. Qualsiasi intervento aggiuntivo o difforme dal presente Regolamento Cosap dovrà essere sottoposto a nuova approvazione da parte della Soprintendenza ai sensi del precedente art. 19.

Art. 36 - Chioschi ed edicole

1. È consentita l'installazione, in conformità alle vigenti norme, di chioschi ed edicole in forma permanente, a condizione che esse si inseriscano nel contesto urbano, sia architettonico che ambientale e che non siano di interferenza prospettica con gli edifici esistenti.

2. Essi devono presentare una struttura semplice e sobria ed essere realizzati in ferro, ghisa, rame e con finiture nei colori bruniti o canna di fucile o verde scuro bottiglia. Sono vietati materiali e colori riflettenti.

3. Il posizionamento di chioschi e di edicole in aree adibite a verde pubblico (parchi, giardini e simili) deve salvaguardare rigorosamente la vegetazione esistente ed armonizzarsi con le architetture vegetali e le attrezzature esistenti, garantendo un assetto armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

4. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività e non potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.

Art. 37 - Dehors

1. I dehors, così come definiti all'art. 2 lettera j) del presente regolamento, devono essere realizzati in materiali idonei per esterni, al fine di resistere agli agenti atmosferici.

2. Gli elementi qualificati come strutture e arredi mobili che costituiscono i dehors come accessori, le cui caratteristiche sono meglio precisate nei successivi articoli, sono:

- a) pedane ed elementi di protezione; (prescrizioni al seguente art. 38)
- b) tavoli e sedie; (prescrizioni al seguente art. 39)
- c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
- d) leggi per menù;
- e) cestini raccolta rifiuti a servizio della attività ;
- f) impianti di illuminazione;
- g) ombrelloni; (prescrizioni al seguente art. 40)

1. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale, devono essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area concessa; devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.

2. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni che rispondano alle tipologie descritte negli articoli seguenti e non devono eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione.

3. L'illuminazione dello spazio di dehors in cui siano presenti ombrelloni deve essere realizzata con sistemi a led contenuti o integrati nella struttura dell'ombrellone, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

4. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sugli ombrelloni, che di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.
5. È consentito altresì, l'installazione di sistemi di vaporizzazione acqua per refrigerio durante la stagione calda.
6. Eventuali impianti tecnologici (elettrici, audio, illuminazione, etc.) non devono essere posizionati sulle murature degli edifici a carattere monumentale;
7. All'interno dei dehors è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggìo, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.
8. All'interno di dehors non è consentito l'inserimento di botti con funzione di tavoli o di elementi di arredo e altri elementi di arredo non compatibili con il contesto monumentale.
9. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina vigente in materia.

Art. 38 - Pedane ed elementi di protezione

1. Le pedane sono consentite esclusivamente nei casi in cui la pendenza della strada proibisca il posizionamento di tavoli e sedie e qualora le sconessioni del piano di appoggio o la pendenza stradale non offrono una stabilità sufficiente all'esercizio delle attività.
2. Le pedane non potranno essere messe in opera qualora interferiscano con il prospetto di edifici vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali.
3. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotata di sostegni regolabili in altezza con piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.
4. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.
5. Lateralmente, il dislivello creato dalla pedana rispetto al piano di appoggio potrà anche essere aperto e lo spazio sottostante la pedana dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia.
6. Per quanto riguarda la necessità di apporre altri elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti o paraventi, questi sono realizzabili in strutture di sostegno in legno, metallo brunito o acciaio, non riflettente, con passo di circa 1 m e di altezza massima di circa 1.50 mt. fissati alla pedana, con barra di chiusura superiore.
7. La scelta del tamponamento dovrà prediligere la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane da salvaguardare. È vietato l'uso di reti, teli di tamponamento e di materiali riflettenti.
8. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Sarà cura del titolare della concessione verificare con i gestori la presenza di reti o sottoservizi. Qualora si verifichi la presenza di una linea esistente le pedane potranno essere rimosse in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Amministrazione Comunale. Se si rendono necessari interventi sui sottoservizi e sulle reti pubbliche sottostanti la pedana, senza che il titolare della concessione possa avere nulla a pretendere o eccepire.
9. Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali e con la preesistenza di sottoservizi o reti di pubblici servizi ed eventualmente di negarne l'installazione.

Art. 39– Tavoli e sedie

1. I tavoli e le sedie da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento e nelle tipologie indicate nell'ABACO allegato al presente Regolamento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita, in metallo verniciato color nero o nelle tonalità scure del grigio o del marrone o di legno nelle tonalità naturali o del marrone scuro.

2. I materiali utilizzabili devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. I materiali e colori utilizzati non devono essere riflettenti.

3. Sedie e tavoli dei dehors devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 15 giorni.

4. I tavoli e le sedie esistenti, qualora non conformi all'Abaco allegato, dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 40 – Ombrelloni a servizio di attività commerciali

1. È consentita l'installazione di ombrelloni ai pubblici esercizi entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.

2. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell'occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per esterno opache e base d'appoggio in metallo/acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo adeguato che non comporti manomissione della pavimentazione sottostante. Non potranno interferire in altezza (sia quando aperti che chiusi), con le visuali dei piani superiori.

3. La forma dell'ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto, non riflettente (cioè non plastificato lucido), di colore chiaro, nelle tonalità chiara tra il bianco e il beige l'avorio. Fatta eccezione per Piazza Garibaldi, qualora non interferiscono con i con visivi della campagna circostante è consentito il colore bordeaux (tonalità scura del rosso) a richiamo del gonfalone cittadino.

5. Gli ombrelloni esistenti, qualora non conformi all'Abaco allegato, dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4.

Art. 41 - Fioriere e vasi

1. Non è consentito l'uso di fioriere per delimitare la perimetrazione degli spazi destinati a tavoli e sedie delle attività commerciali. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno. Il materiale ammesso per i vasi è il cotto, la ceramica, il metallo brunito ed il legno tipo composito, mentre è escluso l'uso della plastica.

2. L'altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Ufficio competente. L'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt 1,50.

3. I materiali ammessi per le fioriere sono il ferro trattato, acciaio e acciaio Corten, il marmo ricostituito, il cotto, la pietra;

4. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.

5. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.

Art. 42 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne

All'esterno dei negozi, bacheche e vetrinette permanenti, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento e nelle tipologie indicate nell'ABACO allegato al presente Regolamento e fatta salva l'autorizzazione resa dalla

competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 (Autorizzazione Monumentale). ~~nel caso di beni vincolati ai sensi del Codice, artt. 10 e 11.~~

Non è consentito alcun tipo di apposizione sulle facciate degli edifici vincolati dalla Parte II del Codice.

E' sempre vietata l'apposizione di bacheche, vetrine o espositori di qualunque genere sugli elementi architettonici dei prospetti, quali, ad esempio, le cornici in pietra o intonaco di porte e finestre o l'apposizioni di elementi che nascondono cantonate caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, bassorilievi o apparati decorativi.

E' permessa l'esposizione di una campionatura dei propri articoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra.

-E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio.

-I negozi possono esporre i loro articoli solo su telaio a muro e/o a terra, realizzati in corten o ferro naturale cerato non riflettente, privo di paramento posteriore e di elementi decorativi (volute, riccioli etc.), da collocarsi esclusivamente ai lati delle vetrine e degli accessi per un ingombro laterale massimo di mt.1,50 ed una altezza massima di mt. 2,00.

-In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di concessione e comunque nel rispetto degli ingombri massimi sopra specificati.

-Alle sole edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo in aggiunta al telaio.

-Le bacheche sono ammesse in struttura di legno e vetro, vetro e acciaio, o materiali analoghi non riflettenti, verniciati o elettroverniciati.

4.Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline, esse possono essere collocate esclusivamente all'interno del telaio, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche") o "girevoli", capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo.

5.In alternativa al telaio sopra trattato ed unicamente per negozi di artigiani che intendono esporre oggetti di artigianato tradizionale, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale del negozio o laboratorio.

6.L'utilizzo della vetrinetta di cui al comma precedente viene inoltre esteso a coloro che commerciano prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria.

7.I partiti, i movimenti e le associazioni possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, utilizzando bacheche che, rispettino le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti commi 4 e 6. Analoghe concessioni potranno essere rilasciate anche a favore di agenzie turistiche al fine di contenere esclusivamente gli orari dei servizi di trasporto, ma comunque privi di ogni forma di promozione pubblicitaria.

Art. 43 - Insegne e simili

Tutti gli interventi ricompresi nel presente articolo, dovranno ottenere il parere preventivo della Commissione Comunale per il paesaggio qualora ricadenti nei Centri storici del Comune di Massa Marittima e comunque soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica nei casi previsti dal DPR. n. 31 del 13.02.2017 e ss.mm. e ii. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è fatta salva ogni Autorizzazione già rilasciata.

Le insegne degli esercizi commerciali e qualunque altra attività dovranno riportare solo il nome dell'esercizio e gli eventuali simboli grafici, evitando l'aggiunta di scritte che pubblicizzano marche di prodotti in vendita.

Le loro dimensioni dovranno essere adeguate al contesto in cui si inseriscono.

Le insegne dovranno essere costituite di regola da lettere singole e dovranno essere dotate di illuminazione di tipo indiretto; è quindi vietato l'uso di luci intermittenti ed a variazione di colore.

Sono altresì vietate le insegne poste "a bandiera" rispetto al paramento della facciata.

Per quanto riguarda la segnaletica gli indicatori saranno soltanto quelli relativi alle categorie ricettive e di ristorazione in numero massimo di 2 per attività, uffici pubblici, siti di interesse culturale e pubblico.

Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano della porta del locale.

Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli con scritte della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 1,50.

Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, fatta eccezione per le TARGHE PROFESSIONALI (libere professioni, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività; le targhe dovranno essere di materiale confacente all'edificio e delle seguenti dimensioni massime:

-dimensioni lunghezza mt. 0.30 x altezza mt. 0.20 – profondità mt. 0.05.

Ai pubblici esercizi, previa eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, è consentita la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 – profondità mt. 0.10 – stacco minimo dal suolo mt. 1.00;
- materiali: ferro naturale cerato o corten e/o vetro, non riflettente.

Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

1. Coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere dovranno collocare esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime larghezza cm. 15 altezza cm. 10.

2. L'utilizzo di striscioni, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale di Massa Marittima, su parere della Soprintendenza ove ne ricorrano i presupposti previsti per la tutela paesaggistica e monumentale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente.

3. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO VI - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE, PUBBLICI SPETTACOLI INTRATTENIMENTI IN GENERE, RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI

Articolo n. 44 - Manifestazioni a carattere commerciale, pubblici spettacoli ed intrattenimenti in genere su aree pubbliche

1. Le manifestazioni quali fiere e mercati e pubblici spettacoli ed intrattenimenti di varia natura, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate in apposite disposizioni regolamentari regionali e statali, si svolgono nei luoghi di seguito indicati e meglio indicati nelle piantine allegate al presente regolamento e di cui alla documentazione "Realizzazione eventi annuale" per la quale valgono comunque le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a. Non sono consentite strutture permanenti.
- b. In fase di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee devono essere adottate tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture e alle superfici monumentali del contesto interessato, comprese le pavimentazioni storiche, comprese le pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.
- c. Eventuali impianti tecnologici (elettrici, audio, illuminazione, etc.) non devono essere posizionati sulle murature degli edifici a carattere monumentale fatto salvo quanto previsto nella documentazione allegata "Realizzazione eventi annuale".
- d. I gazebo previsti per le manifestazioni temporanee siano progettati, specialmente in altezza, in modo da non interferire con la visuale delle strade del centro storico, né con quelle dei prospetti monumentali.
- e. Particolare cura dovrà essere riservata agli inserimenti di strutture presso la Cattedrale di San Cerbone.
- f. Non è consentito l'uso di strutture gonfiabili.

Le manifestazioni di cui al presente articolo si svolgono:

- 1- All'interno dei centri storici: i pubblici spettacoli e intrattenimenti e le manifestazioni a carattere commerciale in genere nelle Piazze Garibaldi, Cavour, Matteotti e Socci, Via Verdi, Corso Diaz e Largo Doninzetti, Vicolo Porte, Via Moncini, Corso della libertà di Massa M.ma, Piazza della Cisterna di Tatti, Via Toscana di Prata;
- 2- Al di fuori dei centri storici: i mercati settimanali si svolgono nelle Vie del Parco e Gramsci di Massa M.ma, nella Via del Minatore di Valpiana, nella Via Toscana di Prata e nella Via dei Chiassarelli di Massa M.ma, la Fiera annuale di Ghirlanda nel centro abitato di Ghirlanda.

Modalità di utilizzo del posteggio presso i mercati settimanali e la fiera annuale di Ghirlanda sono disciplinate nel Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

Ogni nuovo evento qualora ricadente nella progettazione degli eventi di cui allegata "Realizzazione eventi annuale" e comunque ad essa conforme, è da considerarsi Autorizzato ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004. Ogni ulteriore variazione o nuova individuazione di eventi, qualora conforme al presente Regolamento sarà comunicata alla Soprintendenza e diventerà parte integrante della documentazione allegata. La realizzazione dell'evento difforme dal documento "Realizzazione eventi annuale" dovrà ottenere la necessaria Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice da parte della Soprintendenza.

Articolo n. 45 - Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili

1. Ogni tipo di ripresa filmata, fotografica o simili nel territorio del Comune di Massa M.ma deve essere effettuata senza arrecare disturbo alla cittadinanza e senza danneggiare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
2. Le riprese eseguiti ai soli fini personali e dilettantistici e comunque senza scopo di lucro non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

3. Sono da considerarsi gratuite e non soggette a nulla osta del Comune di Massa M.ma le riprese eseguite:
- o per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate ad archivi non aventi fini di lucro;
 - o per essere riprodotte in riviste monografiche, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro;
 - o per essere utilizzate da Enti Pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale;
 - o per promuovere l'immagine della Città.
4. Le riprese diverse da quelle di cui al comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune Massa M.ma, che potrà richiedere un corrispettivo, anche quando le riprese stesse non implicino occupazione di suolo pubblico. L'interessato a tal fine deve presentare domanda almeno 8 giorni prima dell'inizio delle riprese indicando:
- Denominazione del soggetto richiedente: Cognome , nome , indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente e del legale rappresentante;
 - Oggetto delle riprese e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità delle riprese stesse;
 - Durata delle riprese, la località di svolgimento delle stesse ,il giorno e l'orario di inizio. Nell'autorizzazione vengono stabilite le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
- Il rilascio del provvedimento di concessione è rilasciato dal servizio competente previo versamento da parte del soggetto richiedente dei seguenti oneri:
- Marca da bollo vigente;
 - Eventuale Canone dovuto;

Art. 46 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili

1.La Giunta Comunale individua, in particolare nel centro storico e centro vincolato, alcune aree che possono essere concesse in ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell'ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.

2.La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Può inoltre prevedere, nel caso di occupazioni aventi superficie non superiore a mq 50 e di durata non superiore ad un giorno, che l'occupazione possa essere realizzata dietro semplice segnalazione o comunicazione, anche telematica, effettuata al settore competente con adeguato preavviso, salvo diniego espresso per le stesse vie brevi dall'ente in caso di indisponibilità dell'area.

3.Qualora le occupazioni vengano effettuate all'interno delle seguenti aree: Piazza Garibaldi, Piazza Soggi, Piazza Matteotti, Piazza Cavour, con un gazebo o palco della tipologia indicata nell'allegata "Relazione eventi annuale", non sarà necessario acquisire ulteriori autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 47 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o delle rate alle prescritte scadenze del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di 10,00 €.

- La sanzione di cui sopra è ridotta, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, ad un ottavo, con un minimo di € 2, se il pagamento viene eseguito nel termine di giorni 30 dalla data di scadenza.

1. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, con minimo di € 51, in alternativa alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.

2. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. 35 del presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

4. Per altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 51 a € 258. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Da tale data cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche contenute in altri regolamenti comunali.

2. Le concessioni permanenti rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione di quelle relative agli accessi carrabili ed ai passi carrabili, cessano la propria validità trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Gli interessati a regolarizzare una concessione di cui al comma 2, devono presentare domanda con le modalità e le condizioni stabilite dalla presente disciplina regolamentare entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

4. Qualora le aree richieste ai sensi del comma 2 siano comprese tra quelle delle planimetrie di cui alle allegato TAVV. 1-6 indicate all'art. 19, la relativa concessione non necessita del preventivo parere della Giunta Municipale di cui all'art. 4.

5. Con l'applicazione del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Cosap approvato con D. C.C. n. 4 del 30.07.2007 e s.m.i.